



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
SEZIONE III PENALE
SEZIONE SPECIALIZZATA - MISURE DI PREVENZIONE

Il Presidente,

letta la proposta avanzata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Tivoli di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di

attualmente detenuto in espiazione pena;

esaminati gli atti;

evidenziato che nella proposta, premessa una dettagliata esposizione dei presupposti di applicabilità della misura di prevenzione personale, in generale, viene affrontata, nello specifico, la tematica relativa alle **misure di prevenzione a tutela delle donne e alla fattispecie di cui all'art. 1, lett. c), D.L.vo n. 159/2011** esaminando le nuove categorie di pericolosità dell'indiziato del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. e del delitto di cui all'art. 572 c.p.;

evidenziato che, in particolare, quanto alle misure di prevenzione a tutela delle donne vengono richiamate le plurime le misure di prevenzione nell'ambito dei fenomeni di violenza ai danni delle donne, anche con specifico riferimento agli atti persecutori o *stalking* (che vede come vittime in gran parte le donne) e alla violenza domestica (di cui sono vittime le donne), oltre che per il delitto di maltrattamenti.

Vengono richiamati gli interventi normativi succedutisi dal 2009 e segnatamente

- il D.L. 11/2009, conv. dalla L. 38/2009, prevede l'applicabilità da parte del questore della misura di prevenzione dell'ammonimento su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. (*stalking*);
- Il D.L. 93/2013, conv. dalla L. 119/2013, introduce una nuova forma di ammonimento per prevenire la violenza ai danni delle donne;
- la L. 161/2017 ha inserito all'art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all'art. 612-bis c.p.;
- la L. 69/2019 ha inserito all'art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all'art. 572 bis c.p..

Peraltro, come correttamente evidenziato dal pubblico ministero proponente, la giurisprudenza di merito ha applicato, da tempo, misure di prevenzione per delitti che manifestano forme di **violenza ai danni delle donne** collocando le persone nella fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1, lett. c), D.L.vo 159/2011 (Trib. Roma 3 aprile 2017, Trib. Palermo 29 maggio 2017, Trib. Milano 29 giugno 2017), anche mediante l'applicazione provvisoria e urgente con provvedimento presidenziale *ex*

art. 9, co. 2, D.L.vo n. 159/2011. Tali misure sono applicate con riferimento alla categoria di cui all'art. 1, co. 1, lett. c), D.L.vo citato, relativa a persone dedite alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, anche richiamando l'obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenire la commissione di reati anche ai danni delle donne (Corte Edu, 2.3.2017, Talpis c. Italia).

La sentenza De Tommaso c. Italia della Grande Camera del 23 febbraio 2019, relativa alla mancanza di prevedibilità, non si può riferire alla fattispecie di pericolosità in esame in considerazione dell'esplicito riferimento normativo alla dedizione alla commissione di reati specificamente individuabili sulla base dei riferimenti indicati dalla stessa norma.

La L. n.161/2017 ha ampliato l'ambito dei destinatari delle misure di prevenzione utilizzando la tecnica normativa delle categorie di pericolosità qualificata che fa leva sull'*indizio* di commissione di uno specifico delitto, quello di cui all'art. 612-*bis* c.p.

La norma in esame trova origine nell'accresciuta sensibilità per la commissione del delitto di *stalking* e dalla necessità di individuare nuove forme di contenimento del soggetto pericoloso specificamente per soggetti determinati oggetto della condotta delittuosa. L'esigenza di tutelare adeguatamente le donne emerge anche dalla legge n. 69/2019 che, con il dichiarato intento di incrementare gli strumenti di tutela delle donne vittime di reati di violenza di genere e domestica, ha inserito anche gli indiziati del delitto di maltrattamenti, prevedendo specifiche prescrizioni all'art. 8.

Anche per la fattispecie di pericolosità in esame non assume rilievo la sentenza della Grande Camera, atteso che si fa riferimento a uno specifico delitto, con conseguente prevedibilità dell'interessato.

Il D.L.vo n. 159/2011 prevede la fattispecie di pericolosità generica relativa alle persone dedite alla "commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità morale o fisica dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica" (artt. 4, co. 1 lett. c) e 1, co. 1 lett. c), D.L.vo n. 159/2011.

Si fa riferimento a **specifici reati** (e non a delitti) che offendono o mettono in pericolo:

a) l'integrità morale o fisica dei minorenni. I reati sono facilmente identificabili (ad esempio, artt. 414-*bis*, 530, 573, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*undecies* c.p., ecc.). Tra questi vi rientrano anche i reati aggravati dall'art. 61 n. 11-*quinqüies* c.p. o di c.d. violenza assistita consistente nel delitto di maltrattamenti in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minorenni, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (S.C. 18833/2018);

b) la sanità. Si tratta di reati che tutelano la salute pubblica, ad esempio in tema di stupefacenti (S.C. 15492/2018). Il concetto di "sanità pubblica" viene riportato alle disposizioni Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R. d. 1265/1934), anche se la giurisprudenza ha spesso fatto riferimento all'igiene pubblica. Pur se i due concetti sono talvolta distinti (art. 328 c.p.) si ritiene che il primo sia di più ampio contenuto, configurandosi tra i due concetti un rapporto di genere a specie (S.C. 21350/2017);

c) la sicurezza o la tranquillità pubblica. Si tratta di reati la cui offensività è proiettata verso beni giuridici non meramente individuali (quali, ad esempio, i reati contro il patrimonio), ma connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale, quali, l'ordine e la sicurezza della collettività.

Il riferimento alla "tranquillità pubblica" è contenuto nella Sezione Prima del Capo Primo del Titolo I del Libro Terzo del codice penale, laddove vengono raggruppate le "contravvenzioni concernenti l'ordine e la tranquillità pubblica" inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile; il contenuto protettivo della tranquillità pubblica emerge dalle contravvenzioni riportate nella medesima Sezione Prima.

La nozione di "sicurezza pubblica" è identificata con la "sicurezza dei cittadini" a norma dell'art. 1 T.U.L.P.S., potendosi escludere unicamente le questioni aventi per oggetto i dissidi tra privati e quelle attinenti alla polizia edilizia (S.C. 21350/2017).

La sicurezza pubblica è definita dall'art. 159, co. 2, D.L.vo n. 112/1998: le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica "... concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni".

Vi rientrano certamente i delitti che pongono in pericolo l'integrità fisica delle persone.

Occorre, poi, che la persona sia **dedita** alla commissione di questi reati, ovvero li realizzi con assiduità e con costanza, in un significativo intervallo temporale e con cadenze tali dall'assumere, complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell'attività criminosa (S.C. 15492/2018)

Con riferimento al proposto il pubblico ministero rappresenta quanto segue.

Il presente procedimento è stato iscritto dal PM all'esito della lettura degli atti del

[REDACTED] relativi a **[REDACTED]**, attualmente detenuto in espiazione pena per i delitti di cui a) agli artt. 81, 609-bis e b) 609-ter c.p.; 582 e 585 c.p.. Fatti commessi in Marcellina il 21.1.2017; il citato condannato sarà scarcerato il 6 gennaio 2020, salve ulteriori riduzioni per liberazione anticipata (presumibilmente giorni 45, vale a dire il 21 novembre 2019).

L'esame degli atti ha consentito di affermare la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione potendo inquadrarsi il proposto nella fattispecie di cui all'art. 1, lett. c) D.L.vo n. 159/2011.

Risulta dalla relazione della polizia penitenziaria e dagli atti allegati che **[REDACTED]** in data **[REDACTED]** (dopo l'ingresso clandestino in Italia avvenuto nel 2015, secondo quanto dal medesimo dichiarato) ha formulato richiesta di permesso di soggiorno, venendo provvisoriamente ospitato presso il Centro richiedenti asilo politico di Marcellina.

Pochi giorni dopo, in data 21.1.2017 è stato arrestato dai Carabinieri di Marcellina per una aggressione a sfondo sessuale ai danni di [REDACTED] e del figlio minore della stessa, [REDACTED] di soli due anni.

L'aggressione è avvenuta in pieno giorno, nelle immediate vicinanze dell'abitazione delle vittime; il detenuto ha usato, inizialmente, violenza nei confronti del minore, che giocava in strada; palmandogli i genitali e baciandolo sul collo e sulle labbra. Successivamente, all'accorrere della madre del piccolo, la stessa è stata destinataria della medesima condotta delittuosa, in seguito alla quale ha fatto ricorso a cure mediche presso il pronto soccorso, che la giudicava guaribile in giorni 20 con diagnosi di: "reazione ansioso depressiva post traumatica".

[REDACTED] è stato, dapprima, inseguito e bloccato dal coniuge della [REDACTED], che si trovava in casa al momento dei fatti e, successivamente, è stato arrestato dai Carabinieri di Marcellina.

Dal verbale di arresto redatto dai militari di Marcellina emerge che già durante la permanenza presso il centro di accoglienza di Marcellina, [REDACTED] era stato oggetto di una lettera di ammonimento per motivi legati al suo comportamento: *"..non consono ed aggressivo all'interno della struttura e per molestie nei confronti delle persone che abitano nelle vicinanze della struttura di accoglienza."*

In sede di udienza di convalida dell'arresto, avvenuta in data 24.1.2017, è stata applicata nei confronti di [REDACTED] la misura cautelare della custodia in carcere.

Per i fatti sopra descritti il Tribunale di Tivoli, in data 24.1.2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [REDACTED] alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione per i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 582, 585 c.p., condanna confermata dalla Corte di Appello di Roma in data 24.1.2019 e divenuta irrevocabile il 14.6.2019.

In data 19.7.2019, la Procura di Tivoli ha emesso ordine di esecuzione nei confronti del condannato, già detenuto in custodia cautelare, con fine pena inizialmente fissato al 20.5.2020 e successivamente anticipato al 6.1.2020 in seguito all'Ordinanza di liberazione anticipata n. 5307/2019 emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Roma, che ha concesso al detenuto 135 giorni di liberazione anticipata in relazione alla pena espiata.

Nella relazione comportamentale trasmessa dalla Casa Circondariale di Velletri viene riferito che il detenuto [REDACTED] in virtù del reato commesso, è attualmente allocato presso il reparto "protetto" del penitenziario, in quanto facente parte della categoria di detenuti c.d. *sex offender*.

Durante la detenzione il proposto si è reso protagonista di episodi aggressivi e violenti, in particolare

- durante la detenzione presso la Casa Circondariale di Rieti, in due diverse occasioni, in relazione ad episodi occorsi nelle date 6.12.2017 e 26.8.2018

- o [REDACTED] è stato sanzionato con giorni 1 di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per un litigio avuto con un altro detenuto il 6 dicembre 2017, [REDACTED], nel corso del litigio [REDACTED] sarebbe stato schiaffeggiato dal [REDACTED] ed avrebbe

reagito aggredendo lo stesso con uno sgabello, venendo successivamente fermato da altro detenuto presente al litigio. Risulta dal referto agli atti che il [REDACTED] ha riportato lieve trauma contusivo con lievi escoriazioni a dita. Dunque, il proposto si è reso responsabile del delitto di percosse, pur se non risulta proposta querela;

- o nel secondo episodio, risalente al 26.8.2018, la sanzione a carico del detenuto è stata di giorni quattro di Esclusione dalle Attività in comune per avere aggredito in seguito ad un litigio, sempre con uno sgabello, il detenuto [REDACTED], procurando allo stesso contusioni all'avanbraccio sinistro. Risulta dal referto agli atti che [REDACTED] ha riportato una prognosi di giorni 7. Dunque, il proposto si è reso responsabile del delitto di lesioni volontarie, pur se non risulta proposta querela.

- in data 11 ottobre 2018, durante il periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Teramo, si è reso responsabile di un episodio di aggressione ai danni del proprio compagno di cella, [REDACTED]. Risulta dal referto agli atti che [REDACTED] ha riportato una prognosi di giorni 5. Dunque, il proposto si è reso responsabile del delitto di lesioni volontarie, pur se non risulta proposta querela.

Sulla scorta delle suesposte circostanze il pubblico ministero deduce che il proposto è dedito alla commissione di reati contro i minorenni e contro l'ordine pubblico che pongono in pericolo l'incolumità fisica delle persone, essendo in presenza di almeno quattro condotte costituenti reato poste in essere dal 2017 al 2018, di cui tre commesse durante la detenzione.

Nella proposta si evidenzia che già i fatti accertati con sentenza irrevocabile dimostrano la pericolosità del proposto che è aduso a commettere reati con condotte violente, reiterando comportamenti violenti e minacciosi.

La gravità delle condotte di violenza, anche ai danni di minori in tenera età e in pieno giorno e la condotta carceraria evidenziano una specifica pericolosità.

Viene rappresentato che a fronte di una condotta di particolare gravità, con due delitti di violenza sessuale commessi contestualmente, espressione di radicata e spiccata pericolosità, tanto da determinare l'applicazione della misura cautelare detentiva, non emerge alcun elemento da cui desumere il venir meno dell'attualità di tale pericolosità, accertata univocamente all'atto della misura detentiva.

Non solo non vi è alcun elemento da cui desumere l'effetto rieducativo della pena, da verificare con particolare attenzione per i delitti di violenza di genere per la loro naturale recidiva, ma dalla condotta carceraria emergono evidenti indici di pericolosità specifica, con ben tre manifestazioni violente, con commissione di reati di lesioni e percosse, per i quali non si è proceduto per mancanza di querela.

Viene aggiunto che, come si evince dal verbale di arresto redatto dai militari di Marcellina, già durante la permanenza presso il centro di accoglienza di Marcellina, [REDACTED] era stato oggetto di una lettera di ammonimento per motivi legati al suo comportamento: *"..non consono ed aggressivo all'interno della struttura e per*

molestie nei confronti delle persone che abitano nelle vicinanze della struttura di accoglienza."

Dunque, la specifica pericolosità in atto, secondo la prospettazione del pubblico ministero, rende sostanzialmente certo che, se scarcerato, in assenza di una misura di prevenzione, il proposto potrà in essere altri delitti contro i minorenni e contro l'ordine pubblico, ponendo a rischio l'incolumità delle persone e dei minorenni.

Viene, infine, sottolineato che provenendo il proposto da un paese in guerra non può essere segnalato al Questore per l'espulsione.

Sulla scorta delle suesposte emergenze e considerazioni il pubblico ministero formula proposta anche di provvedimento urgente per rendere concreto il rispetto dell'obbligo dello Stato di tutelare i minorenni e le donne.

In particolare, chiede l'applicazione nei confronti di [REDACTED] attualmente detenuto in espiazione pena, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 3, perché persona pericolosa ai sensi degli artt. 4, lett. c) e 1, lett. c), D.Lvo n. 159/2011.

Chiede, altresì, l'emissione del provvedimento ex art. 9, co. 2, D.Lvo n. 159/2011, attesa l'imminente liberazione del proposto (presumibilmente, se concessi altri 45 giorni di liberazione anticipata, dal 21 novembre 2019).

Viene, al riguardo, sottolineato che all'atto della scarcerazione, se non raggiunto prima da una misura, seppur emessa ai sensi dell'art. 9, co. 2, D.Lvo n. 159/2011, il proposto potrebbe divenire irreperibile, con la conseguente libertà di movimento, che potrebbe consentirgli di commettere gravi delitti ai danni delle donne, dei minorenni e delle persone in genere, alla luce della pericolosità manifestata non contenuta né ridimensionata dalla detenzione.

Viene segnalato che l'applicazione provvisoria della misura, con i conseguenti vincoli già all'atto della scarcerazione, imporrà anche all'Autorità amministrativa di intervenire in presenza di una persona richiedente asilo (in quanto proveniente da zona in guerra, quale la Somalia), individuando immediatamente il CARA ove dovrà permanere.

La proposta è, sostanzialmente, finalizzata ad assicurare e garantire la tutela effettiva dei minorenni e delle donne (imposta dalle convenzioni internazionali) oltre che della sicurezza pubblica.

Ritenute pienamente fondate e condivisibili le considerazioni e valutazioni espresse dal pubblico ministero, e ritenuta, dunque, la sussistenza dei motivi di particolare gravità previsti dall'art. 9, comma 2 del D.Lvo n. 159/2011 per imporre, in via provvisoria, il richiesto obbligo di soggiorno nel comune di residenza (ovvero nel **Cara che dovrà essere individuato tempestivamente dall'Autorità amministrativa**) attesa l'imminente liberazione del proposto;

evidenziato che, nel caso in esame, è fondamentale la piena e completa collaborazione tra le Autorità coinvolte per il raggiungimento dell'obiettivo di garantire l'effettiva, reale ed efficace tutela e protezione dei minorenni e delle donne, oltre che della sicurezza pubblica.

Ritenuto che, per dare attuazione all'obbligo di soggiorno disposto in via provvisoria, è necessario che l'Autorità amministrativa competente, che non può procedere all'espulsione amministrativa stante lo status di richiedente asilo del proposto, all'atto della scarcerazione, conduca il prevenuto presso il CARA che sarà stato individuato in precedenza e in cui sarà eseguito l'obbligo di soggiorno e l'eventuale misura di prevenzione che potrà essere disposta all'esito del contraddittorio tra le parti, dopo l'udienza, già fissata per la data del 25.11.2019, assicurando il dovuto e adeguato controllo.

P. Q. M.

visti gli artt. 4 e 9 del D.L.vo n. 159/2011,
applica [redacted] nato in [redacted]
attualmente detenuto in espiazione pena, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza (ovvero nel Cara che dovrà essere individuato tempestivamente dall'Autorità amministrativa competente).

Dispone che all'atto della scarcerazione il sottoposto all'obbligo di soggiorno [redacted] venga condotto presso il CARA individuato in precedenza dalla competente Autorità amministrativa, presso cui dovrà essere eseguito l'obbligo di soggiorno e la eventuale misura di prevenzione che nel frattempo, all'esito dell'udienza in contraddittorio fissata, potrà essere disposta.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Roma il 12.11.2019

Il Presidente

Maria Antonietta Ciriaco



TRIBUNALE CIRCONDARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria



Roma

13/11/19

FUNZIONARIO DIRETTORE
Maria Altaracc

